RECENSIONI CRITICHE

ARCHI G.G., *Giustiniano legislatore* (Bologna, Il Mulino, 1970) p. 236.

Del *Giustiniano legislatore* di Archi ho scritto già altrove (*Labeo* 16 [1970] 379 ss.), subito dopo la pubblicazione del libro. Qui, dopo qualche tempo, torno brevemente a parlarne, anche (mi si scusi) per compiacermi con me stesso, che all'opera non ho soltanto attribuito elogi (tutti sinceri e tutti meritati), ma ho preconizzato il futuro di una nuova via, o quanto meno di una nuova traccia, che Archi avrebbe aperto allo studio dei testi della compilazione giustinianea e, più in generale, allo studio delle compilazioni legislative postclassiche.

Se non erro, sta succedendo proprio così. Gli studi successivi al libro di Archi mostrano, almeno in parte, una considerazione più attenta del materiale giustinianeo. Gli eccessi « interpolazionistici » di una volta sono sempre, per nostra fortuna, ben lontani dalle letture moderne; ma, per nostra non minore fortuna, cominciano anche a diradarsi certe altre stucchevoli e puntigliose interpretazioni, cui si erano dati taluni romanisti del secondo dopoguerra, partenti tutte dall'ostinata, e talvolta acidamente polemica, convinzione che tre secoli di storia « postclassica » (o la si chiami come si vuole, per carità!) non avessero profondamente inciso anche, nella forma e nella sostanza, sui testi giuridici, e in particolare sui testi giurisprudenziali, provenienti dai secoli e dalle esperienze precedenti.

Il *Giustiniano* di Archi (ecco il suo massimo merito) convince non solo perché « dimostra » (e qui va tenuto presente in particolare l'attento saggio, p. 11 ss., su *Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e V secolo*), ma anche, e direi sopra tutto, perché « mostra »: perché mostra, in un modo che non può non attrarre, con quanta sincerità e maturazione di giudizio l'autore sia pervenuto, attraverso lunghi anni di insistenti ricerche, a mettere a fuoco, dopo non poche e non piccole correzioni di tiro, la cultura giuridica giustinianea nelle sue radici vicine e lontane, non meno che nella sua alta originalità operativa.

Sarei tentato di dire che questo libro è un epilogo, se non conoscessi personalmente l'autore, nella sua ancora grande energia e nel suo inestinguibile entusiasmo. Epilogo, dunque, no. Anzi, se mai, prologo di altre ricerche dello stesso stampo e della stessa raffinatezza. Mi risulta infatti che Archi ha in animo di pubblicare un libro su Teodosio II e sulla sua legislazione, e non vi è dubbio, almeno per me, che lo farà e che vi riuscirà in modo non meno eccellente del *Giustiniano legislatore*.

Napoli ANTONIO GUARINO

DE ROBERTIS F. M., *Storia dell*
romano. Voll. 2 (Bari, Ad

L'opera, in due grossi volu
ramento di un notevole comple
dell'attenzione che da più di
ciazioni nel mondo romano.

Il lavoro è articolato in
Introduzione (p. 3-25), nella
romano lo storico può consta
autorità, cui fa riscontro una
periodi di prevalente individ
fenomeno stesso, e dopo aver
intesa come « volontaria riuni
permanente, da esse liberame
varietà di associazioni esistenti
sionali, voluttuarie e convivial
nite nelle fonti con i termini
scuamente, mentre i termini
usati ad indicare le associazion
pubblico, in particolare ad ass

1. - La prima parte dell'
di associazione dalle origini
la notevole antichità delle ass
giani, sorti in Roma già nel
associazioni religiose e convi
sociazioni politiche e i *collegi*
il più antico — fra quelli sto
sfera associativa, e cioè un pr
IV *ad leg. XII Tab.*), in cui
uno statuto, purché questo n
supposto che il Codice dei de
integrative o derogative rispet
interpreta anche questo prece
stente, nel senso che la legg
di associazione — sino a quel
ad essa una deroga, e cioè un
posta nel superiore interesse

A questo punto, senza pe
fare una precisazione in ordin
Se appare assodato che essa
non costituisce già un compl
rilevato in dottrina che la *le*

I V R A

RIVISTA INTERNAZIONALE DI
DIRITTO ROMANO E ANTICO

XXV

1974

PARTE PRIMA

EDITORE - JOVENE - NAPOLI